

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: ITALSACCI S.p.A. – Stabilimento di Cagnano Amiterno (AQ) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC/026/75 del 30/11/2015 e s.m.i. – Comunicazione ex art. 29 nonies, comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i./ Riscontro richiesta n. 0198575/22 del 20/5/2022 Servizio Gestione Rifiuti // **Parere Tecnico**

A riscontro della nota richiamata in oggetto, con la quale l'A.C. ha richiesto ad Arta il parere tecnico sulla documentazione inviata dalla Italsacci S.p.A. inerente la comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si rimettono in allegato alla presente le valutazioni, elaborate congiuntamente con l'Area Tecnica dell'Agenzia, sulla sostanzialità della modifica rispetto ai criteri stabiliti dalla DGR 118/19. Il documento rettifica e sostituisce il precedente parere n 29904 del 22/06/2022. Le valutazioni tecniche di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06. Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 ter del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia Lena

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.)

ITALSACCI S.p.A. – Stabilimento di Cagnano Amiterno (AQ) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC/026/75 del 30/11/2015 e s.m.i. – Comunicazione ex art. 29 nonies, comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i./ Riscontro richiesta n. 0198575/22 del 20/5/2022 Servizio Gestione Rifiuti //

Parere Tecnico

Con la presente si riscontra la richiesta n. 0198575/22 del 20/5/2022 con la quale codesto Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha richiesto un parere in merito alla proposta di modifica comunicata dalla Italsacci S.p.A con nota del 16/05/22, acquisita al protocollo dell’Agenzia al numero n. 23097 .

Il progetto è finalizzato a realizzare una modifica non sostanziale dell’impianto che consenta di utilizzare nel ciclo produttivo il sottoprodotto “Loppa di altoforno” in conformità alla UNI/EN 197-1 .

Visti in particolare:

- la nuova planimetria ;
- la scheda di sicurezza della Loppa;
- la dichiarazione di conformità del sottoprodotto;
- la Relazione Tecnica di modifica non sostanziale datata maggio 2022;

Visto il rapporto di prova n. 22RP00524 del 05/07/2022 a firma dell’ ing. Francesco Santonicola, rimesso dal proponente per le vie brevi e relativo alla composizione chimica del sottoprodotto;

Considerato che:

- la modifica proposta consente di ridurre nella formulazione del legante idraulico la quota di clinker e realizza quindi una diminuzione del consumo di combustibile e della quota di CO₂ emessa per la produzione del cemento;
- la loppa di fonderia ha consistenza granulare, che pertanto la sua manipolazione non richiede modifiche impiantistiche significative e che le emissioni derivanti dall’utilizzo del sottoprodotto sono sostanzialmente ascrivibili alle emissioni convogliate conseguenti la molitura e la miscelazione con coformulanti;
- la composizione chimica della Loppa deve rispondere alle specifiche della UNI EN 197-1 che al paragrafo 5.2.2 indica : *“Granulated blast furnace slag shall consist of at least two-thirds by mass of the sum of calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO) and silicon dioxide (SiO₂). The remainder contains aluminium oxide (Al₂O₃) together with small amounts of other compounds. The ratio by mass (CaO + MgO)/(SiO₂) shall exceed 1,0”*;
- il quantitativo massimo di loppa nel legante idraulico è stabilito dalla UNI EN 197-1 per i cementi tipo CEM III/C;
- i valori limite di emissione fissati dal QRE vigente prevedono per le fasi di macinazione un limite di emissione di 10 mg/Nmc per le polveri;
- La dichiarazione di conformità certifica la rispondenza del sottoprodotto ai requisiti di cui all’art. 184 bis del d.lgs 152/06.

Premesso quanto sopra, ai sensi della D.G.R. 118 del 7/2/2019 si ritiene che **la proposta progettuale possa ritenersi modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento del titolo autorizzativo per modifica delle planimetrie allegare e ciclo produttivo**. A tal fine si suggerisce:



1. che in occasione del primo utilizzo della loppa, il Gestore ripeta la marcia controllata sulle emissioni derivanti dalle fasi di molitura per la verifica del rispetto del limite di 10 mg/Nmc per le polveri. Per ogni punto di emissione (Five-Cail-Babcock, Polysius, o Kennedy-Tosi) dovranno essere effettuati n. 2 autocontrolli;
2. Ogni lotto di sottoprodotto ammesso all'impianto dovrà essere accompagnato da rapporto di prova e certificato di conformità dai quali si evinca il rispetto dei requisiti qualitativi di cui alla UNI EN 197-1. Il rapporto di prova dovrà ricomprendere anche il dosaggio dei metalli.
3. per ciascun fornitore il gestore dovrà verificare mediante analisi chimica e con frequenza almeno annuale la conformità analitica della loppa ammessa al cementificio;
4. all'interno del deposito i lotti di loppa dovranno essere mantenuti riconoscibili e stoccati separatamente dalla pozzolana.

Il gruppo di lavoro:

Dott.ssa Angela Miccoli

Ing. Simonetta Campana

Dott. Carlo Bellina Agostinone (firmato digitalmente)

Il Responsabile dell'U.O.

Dott. Carlo Bellina Agostinone

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia Lena

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.)

